

La strada delle sanzioni

1. La sanzione nella disciplina della circolazione stradale

La violazione delle disposizioni previste dal codice della strada (d.lgs.285/92) implica, almeno in teoria, l'applicazione di una sanzione amministrativa (in alcuni casi anche penale) che può essere pecuniaria e, se previsto, accessoria.

Il pagamento di quella pecuniaria spetta in prima battuta al trasgressore e in via subordinata ad una serie di soggetti che sono con lui solidalmente responsabili. In particolare il C.d.S. elenca fra questi: il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ma anche l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o l'associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso l'infrazione.

La solidarietà riguarda le sola sanzione pecuniaria; quelle accessorie (come sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono personali e si possono applicare solo all'effettivo conducente, nel caso in cui ovviamente lo stesso sia individuabile.

Dal punto di vista degli organi accertatori, invece, occorre considerare come le sanzioni previste dal C.d.S. possano essere irrogate da diversi soggetti fra cui: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, i Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza.

Secondo una consolidata prassi amministrativa sono proprio le polizie municipali o locali i soggetti preordinati in via prioritaria ad espletare i compiti di contrasto delle violazioni stradali all'interno dei centri abitati.

Nei soli capoluoghi di Regione nel 2014, la polizia locale ha irrogato più di 10 milioni di sanzioni. La città con il più alto numero di infrazioni per abitante è Milano. Esiste una tendenziale correlazione fra grandezza della città in termini di abitanti e numero di infrazioni elevate. Ad eccezione di Palermo, le città italiane più grandi occupano le prime posizioni della classifica.

A livello di macro aree le regioni del Nord presentano valori mediamente più elevati.

Posizione	Comune	Numero sanzioni ogni 100 abitanti	Posizione	Comune	Numero sanzioni ogni 100 abitanti
1	Milano	251	11	Palermo	49
2	Firenze	173	12	Bari	42
3	Bologna	141	13	Perugia	39
4	Napoli	126	14	Ancona	37
5	Aosta	94	15	Trento	32
6	Torino	88	16	Trieste	27
7	Roma	82	17	Campobasso	26
8	Venezia	77	18	Potenza	23
9	Genova	75	19	Catanzaro	22
10	Cagliari	62	20	L'Aquila	10
Media calcolata sui valori assoluti		94	Media aritmetica sui valori in tabella		74

Anche il confronto sul parco circolante non mostra significative differenze. Quello che appare evidente è il differenziale fra le realtà considerate. La probabilità che un veicolo venga sanzionato a Milano è più di 30 volte superiore a quella dell'Aquila.

Letta in chiave diacronica, ogni anno a Milano un veicolo (o più propriamente il suo conducente) viene sanzionato 3,6 volte, mentre all'Aquila un veicolo viene sanzionato in media ogni 10 anni. Evidentemente fra le due realtà esistono caratteristiche di mobilità profondamente diverse, ma la consistenza del divario lascia supporre che ci sia anche una diversa organizzazione dell'attività di contrasto delle violazioni stradali.

Posizione	Comune	Numero sanzioni ogni 100 veicoli (ordine decrescente)	Posizione	Comune	Numero sanzioni ogni 100 veicoli (ordine decrescente)
1	Milano	360	11	Bari	61
2	Firenze	227	12	Ancona	45
3	Bologna	197	13	Perugia	43
4	Napoli	172	14	Trieste	35
5	Venezia	143	15	Aosta	32
6	Torino	113	16	Campobasso	29
7	Genova	100	17	Catanzaro	27
8	Roma	99	18	Potenza	26
9	Cagliari	72	19	Trento	17
10	Palermo	61	20	L'Aquila	11
Media calcolata sui valori assoluti		135	Media aritmetica sui valori in tabella		94

Elaborazioni Fondazione Caracciolo con dati propri e dati Aci - 2015

Il numero di infrazioni rilevate è cambiato nel corso degli anni. In particolare nell'ultimo quinquennio in alcune città in numero di infrazioni è quasi dimezzato (es. Ancona), mentre altre hanno registrato incrementi superiori al 50% (è il caso di Napoli, Palermo e Bologna).


Se dai singoli capoluoghi si passa invece al dato complessivo dei 20 Comuni, il numero delle infrazioni durante lo stesso arco temporale registra un generalizzato aumento che si attesta su oltre il 4%, seguendo la media dei valori ponderati presenti in tabella, mentre risulta più elevato con un valore pari al 16,34% se si prende in considerazione il valore complessivo rilevato in tutte le città considerate nel panel.

Tale differenze mette in luce come siano state le città più grandi non solo elevino in media più multe per abitante, ma anche come allo stesso tempo abbiano nell'ultimo quinquennio incrementato il divario della forbice con realtà di dimensioni e popolazione più ridotta.

Tabella 4: Evoluzione del numero delle sanzioni per anno su base 100, capoluogo per capoluogo e media nazionale (in ordine decrescente)

Posizione	Comune	2009	2010	2011	2012	2013	2014	scostamento anni 2014-2009
1	Napoli	100	124,25	154,75	200,99	133	168,15	68,15
2	Palermo	100	128,56	120,60	128,96	154,89	157,61	57,61
3	Aosta	100	124,71	145,09	132,74	108,98	153,49	53,49
4	Potenza	100	102,46	81,91	70,37	165,26	136,39	36,39
5	Milano	100	99,28	94,88	101,5	90,51	127,24	27,24
6	Roma	100	89,76	129,78	121,99	111,78	124,01	24,01
7	L'Aquila	100	55,16	90,62	80,23	81,83	110,47	10,47
8	Torino	100	125,67	136,21	121,26	100,89	106,68	6,68
9	Campobasso	100	103,54	105,5	120,92	98,13	106,24	6,24
10	Venezia	100	91,14	75,18	100,3903	116,34	103,67	3,67
11	Firenze	100	117,6	120,91	97,08	93,04	102,24	2,24
12	Cagliari	100	93,45	98,07	102,03	112,17	92,4	-7,6
13	Bologna	100	86,98	86,38	80,77	90,18	84,46	-15,54
14	Catanzaro	100	100,15	92,41	100,73	93,24	81,74	-18,26
15	Trieste	100	98,28	102,48	82,64	76,02	81,68	-18,32
16	Bari	100	105,99	108,91	97,38	79,83	77,37	-22,63
17	Perugia	100	85,23	92,13	83,71	68,2	72,85	-27,15
18	Trento	100	98,3	89,14	70,53	70,17	70,51	-29,49
19	Genova	100	107,85	88,41	73,43	69,31	70,36	-29,64
20	Ancona	100	89,82	84,91	83,69	68,00	60,68	-39,32
Media aritmetica calcolata sui valori in tabella		100	101,41	104,91	102,57	99,09	104,41	4,41
Media calcolata sui valori assoluti		100	102,93	111,88	111,76	99,65	116,34	16,34

A livello di macro aree si evidenziano scostamenti significativi. Mentre appare pressoché invariato il dato del Nord Italia, viceversa risulta cresciuto quello del Sud e delle Isole e diminuito quello dell'area centrale



1.1 Modalità premiali di pagamento

Come noto, le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un minimo ad un massimo. Come regola generale la legge prevede meccanismi per favorire il pagamento spontaneo della sanzione; il Codice della Strada stabilisce, infatti, che, in prima istanza, si applichi la sanzione minima, purché il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Non è consentito pagare in misura ridotta se il trasgressore non ha ottemperato all'invito a fermarsi o si è rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé e mostrare a richiesta.

Il pagamento ridotto non si può applicare in alcuni casi come ad esempio la circolazione con un mezzo dotato di targa non propria o contraffatta, la guida senza patente, il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l'inversione del senso di marcia su autostrade o strade extraurbane, ecc.


Il beneficio del pagamento ridotto può essere sfruttato solo nei primi 60 giorni. Decorso tale termine se non è stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile è la metà dell'importo

massimo previsto dalla legge per quella violazione. In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione coattiva avviene con le stesse forme delle imposte dirette, cioè iscrizione a ruolo ed emissione, entro 5 anni dalla notifica del verbale, della cartella esattoriale da parte di un concessionario/esattore.

Con il D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 (art.20 comma 5bis) è stata prevista un'ulteriore modalità di pagamento. Nello specifico al novellato art. 202 C.d.S. è stabilito che se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica del verbale (cioè dalla data di contestazione immediata o di notifica differita, a seconda del caso) è possibile usufruire di una riduzione del 30% sull'importo minimo fissato nella forchetta edittale.

La riduzione viene applicata alle sanzioni per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sull'importo riportato sul verbale salvo che si tratti di sanzioni alle quali è associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida. Se il pagamento con riduzione viene effettuato in ritardo (cioè dopo i 5 giorni), lo si può integrare con la differenza rispetto all'intero entro i 60 giorni dalla notifica del verbale.

Nel 2014, primo anno di sperimentazione dell'istituto del pagamento immediato, la percentuale di sanzioni estinte attraverso questa procedura è stata del 31%. Rispetto agli anni precedenti è invece diminuita la percentuale di pagamenti in misura ridotta. In totale il numero di sanzioni pagate spontaneamente nel 2014 è stata del 53%.



Prima dell'introduzione del pagamento immediato, la percentuale di pagamenti in misura ridotta oscillava fra il 44 e il 52%. Il trend, misurato su un solo anno rischia di non essere attendibile, in ogni caso evidenzia come, mediamente, il pagamento immediato abbia aumentato i pagamenti totali del 5%.



La percentuali di pagamenti estinti con formula del pagamento immediato o in misura ridotta non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Esistono realtà più virtuose come Milano, capoluogo nel quale quasi il 70% delle sanzioni vengono pagate e altri come Roma dove oltre la metà delle sanzioni non viene spontaneamente pagata nei primi 60 giorni.

La quota di pagamenti estinti nei termini premiali prescritti per legge dipende da una molteplicità di fattori. Non conta solo ovviamente la disponibilità economica media del territorio interessato o la cultura più o meno legalitaria esistente, ma anche altre aspetti più propriamente legati all'attività di accertamento.

Non esistono evidenze scientifiche al riguardo, ma è probabile che si possa ipotizzare che la correttezza dell'attività di accertamento favorisca spontanei meccanismi di collaborazione. Al tempo stesso anche la certezza della pena può costituire una variabile decisiva ai fini del pagamento. In molti comuni l'iscrizione delle sanzioni non pagate avviene anche oltre il termine quinquennale di prescrizione. Tale colpevole ritardo crea delle zone franche, rende la pena incerta e può favorire comportamenti opportunistici degli utenti.

Comune	Sanzioni 2014	Pagam. entro 5 gg (%)	Pagam. Ridotto (%)	Totale estinzione (%)
Aosta	32.612	47,69	-	-
Bologna	544.067	41,81	7,08	48,89
Campobasso	12.754	49,98	20	69,98
Catanzaro	20.173	33,88	8,6	42,48
Firenze	658.788	35,26	7,77	43,03
L'Aquila	7.187	65,66	-	-
Milano	3.353.320	37,57	30,81	68,38
Napoli	1.232.461	7,58	21,64	29,22
Palermo	332.132	39,37	14,75	54,12
Perugia	64.438	56,66	-	-
Potenza	15.657	19,54	22,49	42,03
Roma	2.343.867	29,98	11,72	41,7
Trento	37.788	69,99	3,78	73,77
Trieste	56.301	53,06	15,21	68,27
Venezia	203.750	48	8,99	56,99

Come è emerso, il 46% delle sanzioni non viene estinto, né nei primi 5 giorni (pagamento immediato) né nei primi 60, attraverso il pagamento in misura immediata. Per tutte le sanzioni non pagate inizia un diverso percorso che può avere esiti di tipo solutorio, confermativo ed esecutivo o annullatorio.

La strada solutoria è quella del pagamento dopo i 60 giorni, per un importo maggiore rispetto a quello originario. Le strade confermativa ed esecutiva è quella della trasformazione della sanzione in titolo esecutivo per un importo pari al doppio del minimo edittale; infine quelle dell'annullamento sono il ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace, oppure l'annullamento in autotutela della p.a.. Quest'ultima ipotesi può essere attivata autonomamente dalla p.a., oppure a seguito della segnalazione del privato che abbia riscontrato un vizio e, prima di esperire il ricorso amministrativo o giudiziale, intenda provare a sollecitare un intervento auto – riparatorio della stessa pubblica amministrazione che ha emesso l'atto.


Nel caso di conferma, l'importo contenuto nel titolo esecutivo rimane esigibile per un periodo di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, salve ovviamente le ipotesi di sospensione e interruzione della prescrizione (prime fra tutte la notifica del verbale di accertamento).

Nel caso di ricorso, invece, la contestazione della sanzione rimane sospesa fino alla fine del procedimento. È opportuno sottolineare come la percentuale di ricorsi sia marginale rappresentando poco più del 4% del totale delle sanzioni elevate. Fra le due soluzioni alternative del ricorso al Prefetto e di quello al Giudice di Pace, è tendenzialmente preferito il primo, anche in ragione dei ridotti costi di attivazione della procedura amministrativa. Per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 191 meglio nota come finanziaria 2010, i ricorsi al Giudice di pace non sono più gratuiti. Attualmente, il contributo va da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.100.

Prima della citata riforma la percentuale di ricorsi fra Prefetto e Giudice di Pace era simile. Oggi il numero di ricorsi al Prefetto è molto più elevata. È possibile supporre che il divario dipenda anche da altri aspetti di natura procedurale. Il vantaggio del ricorso al Prefetto è, infatti, anche quello di poter usufruire della formula del silenzio accoglimento. Il Codice della Strada, mutuando i principi generali dell'attività amministrativa, stabilisce infatti che, esperito il termine perentorio concesso al Prefetto per assumere la decisione, il ricorso si intende accolto. È notorio come negli anni passati, la disorganizzazione di alcune Prefetture, abbia determinato dei corti circuiti nell'attività di accertamento portando all'accoglimento di ricorsi infondati.

Figura 4: Percentuale di ricorsi su totale sanzioni - 2014

■ % ricorsi al Prefetto ■ % Ricorsi al Giudice di Pace ■ altro



A livello di singole realtà esistono differenze rilevanti. Roma detiene il titolo di città con maggior numeri di ricorsi, quasi il 10% del totale delle sanzioni elevate. Alta è anche la percentuale di ricorsi a Firenze e Napoli.

C'è una tendenziale proporzione fra percentuale di ricorsi e grandezza del Comune. Sono, infatti, le città più grandi ad avere un maggior numero di ricorsi. Nel confronto fra la tabella in esame e quella relativa ai pagamenti in misura immediata e ridotta emerge come le realtà con il più alto numero di ricorsi siano anche quelle con la quota di pagamenti più bassa.

Questa circostanza rafforza la tesi che esista un collegamento fra le scelte degli utenti e la qualità dell'attività di accertamento. In questa prospettiva, i mancati pagamenti non sembrerebbero dipendere da contingenze economiche, ma da una reazione all'ordinamento o dalla volontà di azionare meccanismi di inerzia amministrativa che possano far confidare, in disparte della legittimità dell'attività di accertamento, di poter ottenere un annullamento della sanzione.

Tabella 8: Percentuale di ricorsi al Prefetto su totale sanzioni valore medio (2009-2014)					
Posizione	Capoluogo	ricorsi al Prefetto 2009-2014 su totale sanzioni 2009-2014 (%)	Posizione	Capoluogo	ricorsi al Prefetto 2009-2014 su totale sanzioni 2009-2014 (%)
1	Roma	9,09	11	Cagliari	1,30
2	Firenze	5,24	12	Ancona	1,17
3	Napoli	4,11	13	Bologna	1,31
4	Genova	3,96	14	Potenza	1,14
5	Bari	2,67	15	Campobasso	1,05
6	L'Aquila	2,09	16	Catanzaro	1,02
7	Palermo	1,95	17	Aosta	0,73
8	Perugia	1,75	18	Trieste	0,65
9	Torino	1,59	19	Trento	0,23
10	Milano	1,44	20	Venezia	
Media calcolata sui valori assoluti		3,93	Media aritmetica sui valori in tabella		2,24

Seppur in misure inferiore rispetto a quanto si avrà modo di riscontrare con riguardo ai ricorsi al Giudice di Pace, con riferimento ai ricorsi al Prefetto emerge come nel tempo, la loro percentuale sia diminuita. Anche se il numero di ricorso ha un altalenante che impedisce di trarre conclusioni definitive è possibile scorgere un trend in diminuzione che in parte può essere giustificato anche da una più efficiente organizzazione degli uffici della Prefettura che oggi, rispetto al passato riescono ad evadere in modo più puntuale l'intera quota parte dei ricorsi che vengono presentati, evitando così che alcuni provvedimenti sanzionatori possano essere annullati per semplice decorrenza del termine per rispondere.

Come si evince nella tabella sottostante, a fronte di un leggero incremento verificatosi nel 2010 e legato allo spostamento di parte dei ricorsi dal Giudice di Pace al Prefetto, dal 2010 al 2014 la percentuale di ricorsi, seppur con un andamento alterno si è ridotta di poco più del 20%.

Tabella 9: Evoluzione del numero di ricorsi al Prefetto per anno su base 100, Comuni capoluogo e media nazionale							
Comune	2009	2010	2011	2012	2013	2014	scostamento anni 2014-2009
Ancona	100,0	111,9	97,7	98,2	75,8	69,9	-30,1
Aosta	100,0	83,8	54,2	113,2	85,4	42,1	-57,9
Bari	100,0	80,8	80,4	91,8	90,9	85,6	-14,4
Bologna	100,0	104,6	68,7	104,1	88,8	84,9	-15,1
Cagliari	100,0	114,0	94,9	102,9	197,3	184,8	84,8
Catanzaro	100,0	139,6	143,5	105,6	96,6	92,4	-7,6
Firenze	100,0	100,7	85,1	76,5	63,4	53,3	-46,7
Genova	100,0	100,7	103,5	66,2	39,8	42,6	-57,4
Napoli	100,0	89,3	108,3	93,6	94,1	55,5	-44,5
Palermo	100,0	80,8	84,0	70,0	68,3	65,6	-34,4
Perugia	100,0	104,6	100,8	171,6	160,5	146,3	46,3
Potenza	100,0	74,9	68,7	115,5	223,7	61,5	-38,5
Roma	100,0	160,8	60,8	52,8	56,9	52,7	-47,3
Torino	100,0	100,6	92,0	80,6	69,9	59,7	-40,3
Trento	100,0	103,9	69,1	95,5	81,6	78,1	-21,9
Trieste	100,0	106,1	115,9	129,2	110,4	119,1	19,1
Media aritmetica	100,0	103,6	89,2	97,9	100,2	80,9	-19,1

Ancora meno rilevante da un punto di vista quantitativo è la percentuale di Ricorsi al Giudice di Pace. Fra le tutte le città, spicca il dato dell’Aquila. La media del panel è dell’1,11%, leggermente meno elevata è quella effettuata sui valori assoluti. Sembrerebbe che nel caso dei ricorsi al Giudice di Pace non esista correlazione fra percentuale di ricorsi e grandezza del Comune.

Tabella 10: Totale ricorsi al GdP su totale sanzioni, capoluogo per capoluogo e media nazionale. Anni 2009-2014 – Valori (%)					
Posizione	Comune	Ricorsi Giudice di Pace su sanzioni 2009-2014 (%)	Posizione	Comune	Ricorsi Giudice di Pace su sanzioni 2009-2014 (%)
1	L'Aquila	4,38	11	Aosta	0,73
2	Genova	2,17	12	Campobasso	0,73
3	Bologna	2,13	13	Torino	0,57
4	Roma	1,71	14	Trieste	0,52
5	Venezia	1,63	15	Trento	0,47
6	Firenze	1,43	16	Ancona	0,46
7	Perugia	1,19	17	Catanzaro	0,46
8	Bari	1,03	18	Milano	0,46
9	Potenza	1,02	19	Palermo	0,18
10	Napoli	0,80	20	Cagliari	0,15
media sui valori assoluti		1,08	media sui valori in tabella		1,11

Più significativa rispetto alla precedente è la quella relativa al trend sul numero dei ricorsi. In questo caso emergono con evidenza le conseguenze della riforma che ha reso oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale del 2010. Rispetto al 2009, nel 2011 i ricorsi sono quasi dimezzati in tutte le città italiane. Dopo la riforma, inoltre, il numero è ulteriormente sceso, portandosi nel 2014 ad un quarto dei valori del 2009.

Comune	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ancona	100	92,0	25,2	25,1	34,9	25,5
Bari	100	101,1	33,8	13,8	10,7	10,2
Bologna	100	63,0	25,9	13,0	19,9	30,6
Cagliari	100	38,2	42,2	29,4	21,9	27,2
Campobasso	100	22,9	31,2	23,4	30,1	15,7
Catanzaro	100	27,3	26,0	17,0	12,2	14,7
Firenze	100	52,5	35,3	48,2	34,0	30,9
Genova	100	104,4	74,4	47,5	29,2	25,1
Milano	100	193,6	103,7	56,8	37,0	28,9
Napoli	100	34,6	32,5	83,2	47,9	33,1
Perugia	100	57,6	44,6	53,1	42,4	34,5
Potenza	100	63,7	38,2	45,7	36,6	32,8
Roma	100	124,8	30,8	22,3	21,0	20,7
Torino	100	60,9	54,3	44,2	35,3	25,7
Trento	100	42,0	45,6	44,0	39,2	48,0
Trieste	100	35,6	37,0	22,4	22,7	12,9
Venezia	100	63,5	59,4	80,2	35,5	17,0
Media valori in tabella	100	69,3	43,5	39,4	30,0	25,5

Come noto, l'attività di accertamento, specie per alcune violazioni, come i limiti di velocità o la presenza di sostanze alcoliche nel sangue richiede l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche. In alcuni casi queste sono indispensabili, in altri facilitano soltanto (anche se non di poco) l'attività di accertamento.

La tabella n. 12, riporta il numero di strumenti presenti nei vari comuni. Rispetto alle rilevazioni effettuate negli studi precedenti della Fondazione, (citare Bibliografia), oggi è aumentata in modo considerevole la presenza di etilometri, raggiungendo valori molto simili rispetto ai misuratori di velocità un tempo assolutamente prevalenti. Quello che emerge dal confronto con il passato è anche la diffusione dei varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi nelle aree a traffico limitato.

In tutti i Comuni capoluogo oggi ci sono 238 varchi, in media più di 20 per città. Questi strumenti svolgono una funzione essenziale nel controllo delle violazioni. Il loro utilizzo è, tuttavia, ancora nettamente inferiore rispetto al loro potenziale. Attraverso le telecamere possono essere controllate diverse violazioni come l'evasione assicurativa, il superamento dei limiti di velocità.

Marginale risulta, infine, l'utilizzo degli opacimetri, che anche in ragione dei recenti fenomeni legati alle emissioni nocive potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella lotta all'inquinamento.

Tabella 12: Strumenti in dotazione ai comuni capoluogo di regione (2015)				
Comune	Misuratori di velocità	Etilometri	Opacimetri	Varchi ZTL
Ancona	5	2	0	0
Aosta	2	2	0	9
Bari	2	2	0	4
Bologna	11	5	0	11
Cagliari	3	2	0	12
Campobasso	1	1	0	0
Catanzaro				
Firenze	34	4	0	18
Genova	3	8	0	11
L'Aquila	2	1	0	0
Milano	17	10	7	60
Napoli	1	2	3	11
Palermo	10	3	6	
Perugia	2	2		9
Potenza	1	2	0	sospesa
Roma	28	49	0	49
Torino	13	19	0	35
Trento	2	2	0	0
Trieste	6	5	0	0
Venezia	5	12	1	9
Totale	148	133	17	238